



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001281/P

Del 20/11/2015 14 18 05

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, II e III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Misure di promozione, sostegno e tutela del settore della comunicazione e informazione” (Reg. Gen. n. 96)

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianluca Daniele, Mario Casillo, Francesco Emilio Borrelli, Luigi Bosco e Vincenzo Alaia

Depositata in data 12 novembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 20 NOV 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE:

“misure di promozione, sostegno e tutela del settore della comunicazione e informazione ”

Ad iniziativa dei consiglieri:

Gianluca

DANIELE

Mario

CASILLO

Francesco E.

BORRELLI

Luigi

BOSCO

Vincenzo

ALAIA

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 96



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La seguente proposta di legge s'inquadra all'interno dei principali riferimenti normativi italiani ed europei in materia di pluralismo, libertà di pensiero e d'opinione e in materia di libertà d'informazione. In particolare, le fanno da cornice: l'articolo 21 della Costituzione Italiana, gli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), gli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, l'articolo 11 della Carta di Nizza.

Con tale proposta di legge si vuole dare concretamente e in modo omogeneo una risposta alle esigenze di un settore che opera nella Regione Campania. Allo stesso tempo, si intende promuovere i principi del pluralismo e della libertà di informazione, affinché siano recepite le istanze che arrivano dal comparto della comunicazione e dell'informazione.

Con tale atto normativo si vuole anche creare un nuovo stimolo e una nuova spinta all'economia del comparto che, negli ultimi tempi, a causa della crisi economica generale e delle specifiche problematiche di settore (transizione al digitale per le televisioni, calo di vendita per quotidiani e periodici, scarsa provvista pubblicitaria), ha subito grosse perdite. Inoltre, si intende incentivare alla formazione e all'aggiornamento di nuove professionalità e di quelle esistenti, nonché produrre incentivi per l'innovazione tecnologica.

Fondamentale, infatti, è il legame fra la presente proposta normativa e il tema dell'innovazione tecnologica e delle start-up d'impresa, l'Agenda Digitale a supporto dello sviluppo e un corretto ed efficiente utilizzo dei Fondi Ue.

Nel redigere la proposta siamo consapevoli che le imprese dell'informazione locale sono una risorsa che non può andare dispersa e che rappresentano garanzia di pluralismo, soprattutto garantiscono approfondimenti di interesse territoriale che, altrimenti, l'informazione nazionale non tratterebbe. Per questo, nel testo particolare attenzione è rivolta agli incentivi dedicati proprio allo sviluppo di una rete di informazione integrata che dia spazio anche, ad esempio, all'informazione per i ragazzi.

Incentivi sono, inoltre, dedicati a promuovere l'educazione all'informazione nelle scuole e a sostenere la lettura dei quotidiani locali in classe, per perseguire obiettivi strategici, sia culturali che industriali, attraverso il rafforzamento della platea di fruitori. Ma sono anche volti ad incentivare l'occupazione nelle imprese del settore della comunicazione e informazione, promuovendo la tutela del lavoro a sostenere progetti editoriali e programmi di comunicazione incentrati sulla valorizzazione di diritti e prerogative di minori e disabili sensoriali, favorire l'integrazione in tutte le sue forme.





Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

Agli oneri di attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 300.000,00, si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione 2015.

A Tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 14 Programma 4, Titolo 1.

Per gli anni successivi al primo si fa fronte con le risorse appositamente appostate nel bilancio regionale





Consiglio Regionale della Campania

Art. 1 – Principi

1. La Regione Campania nel pieno rispetto della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005, in conformità alla Costituzione italiana, alle leggi dello Stato ed ai propri principi statutari, riconoscendo il sistema integrato della comunicazione, promuovere il diritto al pluralismo della comunicazione e informazione come presupposto della partecipazione democratica dell'individuo e della collettività.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 – Finalità

1. Con la presente legge la Regione Campania intende conseguire le seguenti finalità:

- a) sostenere persone fisiche e giuridiche operanti nel settore della comunicazione e informazione, al fine di promuovere la presenza di una molteplicità di operatori regionali;
- b) promuovere l'educazione all'informazione nelle scuole e sostenere la lettura dei quotidiani locali in classe, per perseguire obiettivi strategici, sia culturali che industriali, attraverso il rafforzamento della platea di fruitori;
- c) incentivare l'occupazione nelle imprese del settore della comunicazione e informazione, promuovendo la tutela del lavoro;
- d) sostenere progetti editoriali e programmi di comunicazione incentrati sulla valorizzazione di diritti e prerogative di minori e disabili sensoriali;
- e) favorire l'integrazione sociale di minoranze linguistiche e "nuovi cittadini", sostenendo progetti editoriali e programmi di comunicazione specifici;
- f) favorire gli operatori nel processo di innovazione digitale del sistema di comunicazione, di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali;
- g) sostenere adeguati interventi formativi e di aggiornamento professionale per personale giornalistico e tecnico;
- h) incentivare la creazione di *start up* innovative del settore e favorire aggregazioni editoriali, in varie forme associative, allo scopo di gestire unitamente impianti tecnici, strumenti aziendali e strutture amministrative;
- i) individuare ed incentivare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, azioni ispirate alla *sharing economy* dell'informazione;
- j) favorire l'applicazione della legge 150 del 2000 in tutte le pubbliche amministrazioni della Campania.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 – Educazione all'informazione

1. Per "educazione all'informazione" si intende la promozione ed il sostegno di attività dirette a garantire l'effettivo diritto all'informazione quale condizione imprescindibile per lo sviluppo di una cittadinanza europea attiva.

2. Tali attività consistono nell'insegnare a:

- a) riconoscere il bisogno di informazione;
- b) ricercare e selezionare fonti attendibili;
- c) ricavare dalle fonti selezionate le informazioni utili;
- d) utilizzare le informazioni
- e) attività pratiche: realizzazione di giornali, blog, web-tv, web-radio.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere svolte anche nelle scuole primarie e secondarie site nella regione Campania in collaborazione con l'ordine dei giornalisti regionale.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 4 – Beneficiari

1. Possono accedere alle misure indicate dall'articolo 2, comma 1:

- a) imprese di editoria locale di quotidiani o periodici, *on line* e cartacei;
- b) agenzie di stampa quotidiana via web;
- c) web TV e radio, emittenza radiofonica e televisiva via etere e digitale terrestre;
- d) *start up* innovative fondate da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero immigrati;
- e) aggregazioni editoriali espressamente previste dall'ordinamento legislativo vigente;
- f) edicole;
- g) Enti pubblici ex lege 150/2000.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 5 – Ambito di applicazione ed esclusione

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui all'art. 3 comma 1, in possesso dei requisiti seguenti:

- a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione, operanti sul territorio della regione Campania;
- b) per lo svolgimento dell'attività giornalistica deve essere necessariamente impiegato personale iscritto all'Albo dell'Ordine dei giornalisti e collaboratori praticanti in attesa di iscrizione;
- c) relativamente ai soggetti di cui all'art. 4 comma 1, lettera a), diffondono i propri prodotti in una area del territorio regionale in cui risiede una percentuale, come definita dall' Osservatorio regionale, della popolazione residente, sulla base dei dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;
- d) relativamente ai soggetti di cui all'art. 4 comma 1, lettera c), offrono una area di copertura geografica ed una percentuale di popolazione servita, definita dall' Osservatorio regionale, in termini percentuali rispettivamente del territorio regionale e della popolazione residente come da dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;
- e) relativamente ai soggetti di cui all'art. 4 comma 1, lettera a), b), c) garantiscono l'applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 e la applicazione dei codici deontologici della informazione;

2. Non sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui all'art. 4 comma 1:

- a) che svolgono attività di televendita effettuata in misura superiore all'60 per cento della propria programmazione;
- b) le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 6 – Osservatorio regionale del settore della comunicazione e informazione

1. E' istituito l'osservatorio regionale del settore della comunicazione e informazione, presieduto dall'assessore competente, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati:

- a) uno dalla Giunta regionale;
- b) uno dalla Commissione consiliare permanente competente per materia;
- c) uno dall'Ordine dei giornalisti della Campania

2. L'osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive e di indirizzo relativamente alla programmazione. Esso ha sede presso l'assessorato competente.

3. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale del settore competente.

4. I componenti dell'Osservatorio di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi restano in carica per l'intera legislatura e l'incarico non è rinnovabile.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non è attribuita un'indennità di funzione.

6. L' Osservatorio di cui al presente articolo adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 – Tipologie e programmazione degli interventi

1. L'osservatorio regionale del settore della comunicazione e informazione:

- a) definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili, individuate dalla Giunta regionale, fra le diverse categorie di interventi.

- b) definisce, per ogni categoria di interventi, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 – Misure di sostegno, agevolazione ed incentivazione

1. I benefici previsti dalla presente legge sono costituiti da:

- a) concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie a prima richiesta per l'accesso al credito, ivi compresi gli incentivi per la occupazione nel settore.
- b) concessioni di contributi nella misura massima del 60 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e del 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione di ogni figura professionale prevista nel piano aziendale.
- c) i contributi di cui al presente articolo comma 1 lettera b) spettano dal giorno di conclusione del contratto di lavoro e fino al secondo anno compiuto, purché il rapporto lavorativo abbia una durata per i successivi due anni (2+3).
- d) i contributi di cui al presente articolo comma 1 lettera b) non sono cumulabili con altri analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, previsti dall'ordinamento statale o da quello regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9 – Monitoraggio, valutazione e verifiche

1. L'Osservatorio regionale a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio regionale effettua il monitoraggio periodico sulla base delle verifiche delle relazioni annuali inviate dai soggetti beneficiari e verifiche a campione circa l'attuazione degli interventi posti in essere. Tali attività sono disciplinate da protocolli di intesa sottoscritti tra soggetti beneficiari e l'Osservatorio regionale.
3. L'Osservatorio regionale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio e delle verifiche, può impartire ulteriori direttive ai soggetti beneficiari finalizzate al perfezionamento delle attività poste in essere e delle misure introdotte dalla presente legge.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 10 – Edicole

1. Finanziare la concessione di contributi per interventi finalizzati all'innovazione e alla valorizzazione dei punti vendita di giornali, riviste e periodici.
2. La finalità è garantire la tutela dell'occupazione e offrire nuove occasioni di sviluppo, valorizzando la funzione pubblica e il ruolo tradizionale che queste attività commerciali rivestono nelle comunità locali e nei quartieri.
3. Gli interventi previsti da questo articolo consistono:
 - a) vendere di prodotti diversi da quelli editoriali, come bevande e alimentari confezionati che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici;
 - b) destinare una parte della superficie di vendita all'erogazione di ulteriori servizi, tra cui quelli inerenti all'informazione turistica (info point turistici)
 - c) ampliare le superfici esterne della struttura affinché si garantisca il dovere degli operatori di assicurare pluralità e parità di trattamento alle diverse testate, aiutandone la sostenibilità economica.





Consiglio Regionale della Campania

Art.11 – Norma finanziaria

1. Agli oneri di attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 300.000,00, si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione 2015. A Tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 14 Programma 4, Titolo 1..
2. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con le risorse appositamente appostate nel bilancio regionale.

Art.12 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

